MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE E DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regio Decreto 18 novembre 1923 n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
VISTO il Regio Decreto 23 maggio 1924 n. 827, che approva il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300 recante "Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59", e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il D.P.R. 15.3.2017, n.57 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali" e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il D.M. 25 gennaio 2022, n.13, registrato dalla Corte dei Conti il 14 febbraio 2022, recante "Individuazione delle unità organizzative di livello dirigenziale non generale nell'ambito del Segretariato generale e delle direzioni generali";
VISTA la L. 31 dicembre 2009, n. 196, di contabilità e finanza pubblica, e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il D. lgs. 30 giugno 2011, n. 123, recante la riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la L. 29 dicembre 2022, n.197, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025";
VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2022, concernente la "Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025" e, in particolare, la Tabella 4 riguardante il bilancio di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
VISTO il D.M. n. 12 dell'8 febbraio 2023, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio in data 22 febbraio 2023 al n. 77, di assegnazione delle risorse umane e finanziarie per l'anno 2023 ai dirigenti degli uffici dirigenziali di livello generale, titolari dei centri di responsabilità amministrativa;
VISTO il D.P.C.M. del 29.12.2021, registrato dalla Corte dei conti in data 19.1.2022, al n.128, con il quale è stato conferito al dott. Alessandro Lombardi l'incarico di direttore della Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese;
VISTO il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19" convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e, in particolare, l'articolo 13 - quaterdecies, il quale, al comma 1, al fine di far fronte alla crisi economica degli enti del Terzo settore, determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, istituisce nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore, con una dotazione di 70 milioni di euro per l'anno 2021, per interventi in favore delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome, di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe;

VISTO il successivo comma 2 del medesimo articolo 13-quaterdecies del decreto-legge n. 137 del 2020, che demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, la fissazione dei criteri di ripartizione delle risorse del fondo indicato al capoverso precedente tra le Regioni e le Province autonome, anche al fine di assicurare l'omogenea applicazione della misura su tutto il territorio nazionale;
VISTO il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2021, n. 69, ed in particolare l'articolo 14, comma 1, che incrementa il Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore, di cui all'articolo 13-quaterdecies del decreto-legge n. 137 del 2020, di 100 milioni di euro per l'anno 2021;
VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e, in particolare, l'articolo 1-quater che incrementa la dotazione del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore, di cui all'articolo 13-quaterdecies del decreto-legge n. 137 del 2020, di 60 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 20 milioni di euro destinati al riconoscimento di un contributo a fondo perduto in favore degli enti non commerciali di cui al titolo II, capo III, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, degli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe, titolari di partita IVA, fiscalmente residenti nel territorio dello Stato e che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, in regime diurno, semi-residenziale e residenziale, in favore di anziani non autosufficienti o disabili, ancorché svolte da enti pubblici ai sensi dell'articolo 74, comma 2, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;
VISTA l'intesa sancita nella seduta del 16/12/2021 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (rep. n. 261/CSR), sul decreto interministeriale che stabilisce i criteri di ripartizione tra le Regioni e le Province autonome dell'importo di 20.000.000,00 destinati, ai sensi dell' articolo 1 quater, del D.L. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, agli Enti non commerciali di cui al Titolo II, Capo III, del TUIR, di cui al D.P.R. 917/1986, agli Enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché alle ONLUS, di cui all'art. 10 del D.Lgs 460/1997, iscritte nella relativa anagrafe, titolari di Partita IVA, fiscalmente residenti nel territorio dello Stato e che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, in regime diurno, semi residenziale e residenziale, in favore di anziani non autosufficienti o disabili, ancorché svolte da Enti Pubblici ai sensi dell'art. 74, comma 2, lettera b), del citato testo unico di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, nella misura riprodotta nella sottostante tabella:

Regione/Prov. Autonoma	Popolazione = >75 anni %	Importo
Piemonte	8,21%	1.642.379,00 €
Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste	0,22%	43.359,00 €
Liguria	3,37%	674.548,00 €
Lombardia	16,61%	3.322.463,00 €
Provincia Autonoma Bolzano /Bozen	0,79%	158.486,00 €
Provincia Autonoma Trento	0,87%	174.893,00 €
Veneto	8,27%	1.653.853,00 €
Friuli-Venezia Giulia	2,39%	477.800,00 €
Emilia-Romagna	8,06%	1.611.537,00 €

Toscana	7,13%	1.425.816,00 €
Umbria	1,72%	343.072,00 €
Marche	2,88%	575.439,00 €
Lazio	9,18%	1.836.109,00 €
Abruzzo	2,27%	454.887,00 €
Molise	0,55%	109.762,00 €
Campania	7,28%	1.456.601,00 €
Puglia	6,26%	1.251.328,00 €
Basilicata	0,93%	185.244,00 €
Calabria	2,92%	583.543,00 €
Sicilia	7,30%	1.459.451,00 €
Sardegna	2,80%	559.430,00 €
Totali	**100,00%**	**20.000.000,00 €**

VISTO il D.D. n. 729 del 30/12/2021, registrato dall'UCB al n. 10 in data 11/01/2022, con il quale è stato assunto l'impegno n. 5593 per la somma di € 20.000.000,00 in favore delle Regioni e delle Province autonome, in attuazione dell'intesa sopra richiamata e nelle more dell'adozione del Decreto Interministeriale ai sensi dell' articolo 1 quater, del D.L. 73/2021, ai fini del successivo trasferimento, a titolo di contributo, agli Enti non commerciali di cui al Titolo II, Capo III, del TUIR, di cui al D.P.R. 917/1986, agli Enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché alle ONLUS, di cui all'art. 10 del D.lgs. n. 460/1997, iscritte nella relativa anagrafe, titolari di Partita IVA, fiscalmente residenti nel territorio dello Stato e che svolgono attività di prestazione di servizi sociosanitari e assistenziali, in regime diurno, semi residenziale e residenziale, in favore di anziani non autosufficienti o disabili, ancorché svolte da Enti Pubblici ai sensi dell'art. 74, comma 2, lettera b), del citato testo unico di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, aventi la propria sede legale nel territorio di ciascuna Regione o Provincia autonoma;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 10 gennaio 2022, ammesso alla registrazione dalla Corte dei Conti il 30 gennaio 2022 al nr. 210, che stabilisce i criteri di ripartizione dell'importo di 20 milioni di euro destinato, ai sensi dell'articolo 1-quater del decreto - legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, agli enti non commerciali di cui al titolo II, capo III, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, agli enti religiosi civilmente riconosciuti nonché alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe, titolari di partita IVA, fiscalmente residenti nel territorio dello Stato e che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, in regime diurno, semi-residenziale e residenziale, in favore di anziani non autosufficienti o disabili, ancorché svolte da enti pubblici ai sensi dell'articolo 74, comma 2, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;

RICHIAMATO, in particolare, l'articolo 3, comma 2, del sopra citato decreto interministeriale, il quale prevede che con apposito provvedimento amministrativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono individuati i termini e le modalità per la presentazione delle istanze di contributo;

VISTO l'articolo 12 della legge 7.08.1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, il quale subordina l'adozione dei provvedimenti attributivi di vantaggi economici alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

VISTO il D.D. n. 134 del 12.07.2022, pubblicato sul sito internet ministeriale nelle forme previste dall'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69, con il quale è stato adottato l'Avviso n. 2/2022, recante la fissazione dei termini e delle modalità per la presentazione delle istanze di contributo a valere sul Fondo straordinario per il sostegno degli enti del

Terzo settore di cui all' dell'articolo 1-quater del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;

RICHIAMATO l'articolo 2 del Decreto Interministeriale del 10 gennaio 2022, che stabilisce che la quantificazione del contributo da assegnare a ciascun ente beneficiario è determinata sulla base del totale delle risorse assegnate a ciascuna Regione-Provincia autonoma/ n. di domande ammesse presentate dai soggetti beneficiari aventi sede legale nel corrispondente territorio regionale-provinciale;

VISTO il D.D. n. 485 del 30.12.2022, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti in data 08/02/2023 al n. 327, con cui, a seguito degli esiti dell'istruttoria, sono stati ammessi al beneficio 808 enti per un finanziamento complessivo di 19.956.641,00 € (diciannovemilioninovecentocinquantaseimilaseicentoquarantuno/00) a valere sull'impegno n. 5593 del 30.12.2021, assunto con il già menzionato D.D. n. 729 del 30/12/2021, in favore delle Regioni e Province autonome ai fini della successiva liquidazione agli enti beneficiari del contributo così determinato:

Regioni	Enti ammessi al contributo suddivisi per Regione	Importo assegnato a ciascuna Regione con D.M del 10.01.2022	Importo spettante a ciascun ente beneficiario suddiviso per Regione
Abruzzo	17	454.887,00 €	26.758,06 €
Basilicata	2	185.244,00 €	92.622,00 €
BOLZANO-BOZEN	5	158.486,00 €	31.697,20 €
Calabria	15	583.543,00 €	38.902,87 €
Campania	18	1.456.601,00 €	80.922,28 €
Emilia-Romagna	61	1.611.537,00 €	26.418,64 €
Friuli Venezia Giulia	5	477.800,00 €	95.560,00 €
Lazio	24	1.836.109,00 €	76.504,54 €
Liguria	19	674.548,00 €	35.502,53 €
Lombardia	239	3.322.463,00 €	13.901,52 €
Marche	31	575.439,00 €	18.562,55 €
Molise	1	109.762,00 €	109.762,00 €
Piemonte	127	1.642.379,00 €	12.932,12 €
Puglia	26	1.251.328,00 €	48.128,00 €
Sardegna	3	559.430,00 €	186.476,67 €
Sicilia	39	1.459.451,00 €	37.421,82 €
Toscana	45	1.425.816,00 €	31.684,80 €
TRENTO	1	174.893,00 €	174.893,00 €
Umbria	7	343.072,00 €	49.010,29 €
Valle d'Aosta	0	43.359,00 €	0,00 €
Veneto	123	1.653.853,00 €	13.445,96 €
Totale complessivo	**808**	**20.000.000,00 €**	

RICHIAMATO l'Allegato 1 del citato D.D. n. 485/2022, in forza del quale la regione Piemonte è chiamata a procedere all'erogazione dell'importo complessivo pari ad € 1.642.379,00 (unmilioneeseicentoquarantaduemilatrecentosettantanove,00), a titolo di contributo di cui all' articolo 13 - quaterdecies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in favore di n. 127 enti ivi individuati;

VISTO il D.M. n. 119 del 20 settembre 2023, registrato dall'UCB al n. 275 in data 27 settembre 2023, con il quale, in attuazione dell'articolo 33, comma 4-quinquies della sopra citata legge n. 196/2009 è stata disposta, fra le altre, la variazione in aumento di € 21.158.365,00 in termini di sola cassa sul richiamato capitolo 5240 "Fondo straordinario per il sostegno degli Enti del Terzo settore", richiesta da questa Direzione con nota n. 4570 del 06.04.2023 e modificata con successiva nota n. 8941 del 27.07.2023;
ACCERTATA pertanto la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo di spesa n. 5240 PG 1, "Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore" - Programma 24.2 "Terzo settore (Associazionismo, Volontariato, Onlus e Formazioni Sociali), e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni" CDR "Direzione generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese" – Azione "Sviluppo, promozione, monitoraggio e controllo delle organizzazioni del terzo settore", per l'anno finanziario 2023;

DECRETA

Articolo 1

Per le ragioni in premessa indicate è autorizzato il trasferimento della somma pari ad € 1.642.379,00 (unmilioneeseicentoquarantaduemilatrecentosettantanove,00), in favore della Regione Piemonte con sede in Torino, Piazza Castello, 165, CF 80087670016, corrispondente all'importo da erogare agli enti del Terzo settore aventi sede legale nella Regione medesima ed ammessi al finanziamento di cui all' articolo 13 - quaterdecies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 ed individuati nell'Allegato 1, Regione Piemonte, del Decreto Direttoriale n. 485 del 30 dicembre 2022.

Il pagamento avverrà mediante accreditamento presso il conto di Tesoreria n. 31930 codice di tesoreria n. 114, intestato alla Regione Piemonte presso la Banca d'Italia.

La relativa spesa – pari ad € 1.642.379,00 (unmilioneeseicentoquarantaduemilatrecentosettantanove,00) - è imputata a valere sull'impegno n. 5593 del 30.12.2021 assunto con D.D. 729 del 30/12/2021 e registrato dall'UCB al n. 10 del 11/01/2022 sul capitolo 5240 PG 1, "Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore" - PG 1 - Missione 24 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" - Programma 24.2 "Terzo settore (Associazionismo, Volontariato, Onlus e Formazioni Sociali), e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni" CDR "Direzione generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese" — Azione "Sviluppo, promozione, monitoraggio e controllo delle organizzazioni del terzo settore", per l'anno finanziario 2023.

Il presente decreto sarà trasmesso all'UCB per la registrazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Alessandro Lombardi

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale".



Firmato digitalmente da
LOMBARDI ALESSANDRO
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI